



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>209</b>	<b>02/11/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co.1 e 133 co. 1 del d.lgs..152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 71468/2019.***

***Trasgressore: Ponticorvo Luca. Obbligato in solido: Caseificio Ponticorvo Luca.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, presso l'Insediamento Caseificio Ponticorvo Luca, sito nel comune di Alvignano (CE), in data 12/11/2019, un controllo dello scarico di acque reflue industriali della ditta;
- Che, dal controllo, scaturiva il verbale di sopralluogo e prelievo 87/DFC/19 con rapporto di prova 20190026686 C01 A1 del 04/11/2019, effettuato dal Dipartimento Provinciale di Caserta - Area Analitica;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  - Dalle attività svolte risulta che è stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai valori limite previsti dall'atto autorizzativo, per il parametro Escherichia Coli, in violazione dell'art. 133 c.1 del D. Lgs. 152/06;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 71468/2019, trasmessa a mezzo Pec, del 03/12/2019 ed acquisita al protocollo regionale n. 737265 del 04/12/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981, al sig. Ponticorvo Luca, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06, per i rilievi di cui al rpd 26686/2019;
- Che sono pervenute, da parte dell'interessato, memorie difensive scritte e richiesta di audizione orale, regolarmente svoltesi in data 08/09/2020, prot. 409069;
- Che è pervenuto, in risposta alle memorie di cui sopra, parere ARPAC in data 16/01/2020 nota 2686/2020, prot. reg. 30576;
- Che la ditta ha inoltrato, in data 09/09/2020, i report analitici di autocontrollo relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Le analisi sono tutte conformi alle prescrizioni di legge.

### RILEVATO

- Che i verbali e la contestazione in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che il ricettore dello scarico era il corpo idrico superficiale Rio Tella;
- Che dalle memorie difensive, che si intendono integralmente riportate, è emerso:
  1. *“Nullità dell' accertamento. Si contesta e si eccepisce la nullità delle analisi in quanto il laboratorio che ha eseguito la prova non ha il metodo accreditato ACCREDIA (ente che certifica il risultato del laboratorio), per cui gli esami eseguiti dal laboratorio non accreditato non assurgono a prova ovvero sono inutiliter eseguiti e non contestabili nei confronti del presunto responsabile.*
  2. *Valore non conforme Riguardo il valore non conforme (E.COLI / il limite è 5000) si è riscontrata la presenza pari ad 8000. Trattasi di un valore vicino al limite di legge e il laboratorio è obbligato ad esprimere l'incertezza di misura in quanto se l'incertezza è 3500 il parametro è perfettamente conforme. Vedasi la norma di riferimento UNI EN17025-versione 8.*
  3. *Per tali motivi, previo annullamento degli esami di laboratorio CHIEDE Che venga disposta l'audizione orale di esso Ponticorvo Luca, riservando in tale sede il deposito di documentazione attinente all'accertamento contestatogli.”;*
- Che, la risposta ARPAC è stata:
  1. *Relativamente al ricorso in oggetto che, su un totale di circa 30 misure effettuate, contesta la validità dell'unico parametro risultato non conforme, “Conta di Escherichia Coli”, in quanto non accreditato e non riportante il valore di incertezza associata, si rileva che:*
  2. *L'Area Analitica di Caserta opera, come enunciato dall'Ente Certificatore Accredia al termine del suo audit annuale, “in stretta applicazione dei protocolli di qualità previsti dalla Norma UNI EN ISO 17025 per i Laboratori di prova” .*
  3. *Il Laboratorio ha accreditato al momento 18 parametri chimici e 6 parametri microbiologici, in gran parte per la matrice “acque destinate al consumo umano”, per la quale è fatto obbligo normativo di accreditamento, obbligo che non sussiste invece per la matrice acque reflue, per la quale, invece, stante la non ripetibilità delle prove, è fatto obbligo l' invito alla controparte in fase di campionamento a*

presenziare alle attività analitiche, per eventuali osservazioni sulle stesse. 3. Nella fattispecie la controparte è risultata assente, come da verbale di apertura campione.

4. Il laboratorio "Acque Reflue" partecipa a circuiti interlaboratorio annuali UNICHIM per gran parte dei parametri ricercati, tra i quali la Conta di Escherichia Coli, con esiti sempre favorevoli, come documentato dallo z-score previsto per la prova.
  5. Dal quaderno di laboratorio si evince che le misure effettuate per la determinazione "Conta di Escherichia Coli", a diverse diluizioni come di prassi, hanno dato come risultato, per la diluizione 1 a 100, 80 UFC/100 mL, e, per la diluizione 1 a 1000, 9 UFC/100 mL. Pertanto, sulla base della norma UNI EN ISO 8199:2018, è possibile stimare che l'intervallo di fiducia al 95%, per la conta effettuata, è compreso tra 6600 e 9900 UFC/100 mL, superiore dunque al valore di legge di 5000 UFC/100 mL.
  6. Per mero errore di trascrizione nel RdP è stato riportato il solo valore rilevato senza il dato di incertezza correlato.
  7. Infine, il valore misurato sembra coerente con le caratteristiche di uno scarico clorato solo nel pozzetto di ispezione, anziché in vasca come di norma, come descritto nel verbale di prelievo nel quale non è riportato il valore del cloro residuo perché non dosabile nelle condizioni del prelievo.
  8. Stante il contenuto della predetta Nota, si conferma in toto il contenuto della contestazione notificata all'Amministratore Unico della Ditta CASEIFICIO di Ponticorvo Luca, Sig. PONTICORVO LUCA \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\* trasmessa alla Ditta e alle Autorità Competenti con nota ARPAC prot. 71468 del 03.12.2019. Ad integrazione di quanto già comunicato, si precisa che durante le attività di sopralluogo, è emerso che lo scarico oggetto del controllo è sottoposto a trattamento di disinfezione per clorazione solo nel pozzetto di ispezione, anziché, come di norma, in vasca, senza pertanto alcuna garanzia del raggiungimento dei tempi di contatto necessari a garantirne la disinfezione. Si ritiene quindi opportuno, onde evitare il ripetersi del superamento del parametro oggetto di contestazione, che l'Autorità Competente prescriva alla Ditta la realizzazione di una vasca di disinfezione con caratteristiche atte ad assicurare un idoneo tempo di contatto tra il refluo e l'agente disinfettante.
- Che, in fase di audizione, che si intende qui integralmente riportata, il sig. Ponticorvo si riportava agli scritti difensivi. Si evidenzia in particolare che il sig. Ponticorvo faceva notare che il limite di E.Coli fosse solo un parametro consigliato e non tassativo, così come previsto dal D.lgs. 152/2006.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...";
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.";
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: "Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi."

- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii."
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

#### **CONSIDERATO IN FATTO**

- Che, riguardo alla violazione accertata, non sussistono esimenti in favore del sig. Ponticorvo, in particolare:
  1. L'ARPAC ha risposto puntualmente ai motivi di doglianza, confutando le ragioni difensive.
  2. Si legge dall'atto autorizzativo, comune di Alvignano prot. 3896 del 01/07/2016, che il parametro limite per l' E.Coli è fisso in 5.000 UFC/100 ml. Prescrizione, appunto non rispettata;
- Che, dal rapporto di prova, viene in rilievo che il parametro Escherichia Coli sforava, di una percentuale superiore al cinquanta per cento, il limite imposto dalla legge e dall'atto autorizzativo;
- Che la sanzione relativa alla violazione dell'art. 101 co.1 è calcolata **in applicazione** delle indicazioni del D.D. Regione Campania 242 del 24/06/2011, relativo alla determinazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni comminate per la violazione del D.Lgs. 152/2006;
- Che, tenuto in debito conto l'esito positivo degli autocontrolli, immediatamente, successivi al prelievo ARPAC, è applicabile la riduzione della sanzione fino ad un terzo di quella calcolata secondo il D.D. 242/2011;
- Che, pertanto, la sanzione calcolata è pari al minimo edittale, corrispondente ad € 3.000,00 (Tremila/00).

#### **VISTO**

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 503490 del 20/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

#### **DECRETA**

- Di ingiungere al sig. Ponticorvo Luca \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, legale rappresentante del Caseificio Ponticorvo in qualità di trasgressore, ed al Caseificio Ponticorvo \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma **3.000,00 (Tremila/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della

notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 di cui alla nota di contestazione in oggetto, prodotta dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Ponticorvo Luca - Codice tributo: 531

*Oppure*

- Caseificio Ponticorvo Luca – codice tributo 519

- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

## AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

## MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta